

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1534/88 DELLA COMMISSIONE****del 2 giugno 1988****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup> per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 30 e il 31 maggio 1988 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti delle sottovoci 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 della nomenclatura combinata deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

(<sup>1</sup>) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(<sup>2</sup>) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

(<sup>3</sup>) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(<sup>4</sup>) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.

(<sup>5</sup>) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(<sup>6</sup>) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.

(<sup>7</sup>) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(<sup>8</sup>) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

(<sup>9</sup>) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(<sup>10</sup>) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.

(<sup>11</sup>) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(<sup>12</sup>) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

(<sup>13</sup>) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.